



## **Legge del 9 giugno 2022 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente**

Io, sottoscritto, Henri, Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau, sentito il parere del Consiglio di Stato; ottenuto il consenso della Camera dei rappresentanti; viste la decisione della Camera dei rappresentanti del 27 aprile 2022 e la decisione del Consiglio di Stato del 10 maggio 2022, secondo cui non dovrebbe aver luogo una seconda votazione;

*ho decretato e decreto con la presente:*

### **Articolo 1. Obiettivi**

La presente legge mira a prevenire e a ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare sull'ambiente acquatico e sulla salute umana, nonché a promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli commerciali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo così anche all'efficace funzionamento del mercato interno.

### **Articolo 2. Campo di applicazione**

La presente legge si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato I, ai prodotti di plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Essa costituisce una legge speciale in relazione alla legge modificata del 21 marzo 2012 sui rifiuti, di seguito la "legge del 21 marzo 2012", e alla legge del 21 marzo 2017 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.

### **Articolo 3. Definizioni**

Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:

1° "rifiuti di attrezzi da pesca": gli attrezzi da pesca che rientrano nella definizione di "rifiuti" di cui all'articolo 4 della legge del 21 marzo 2012, compresi tutti i componenti, le sostanze o i materiali separati che fanno parte degli attrezzi da pesca o che sono attaccati a questi ultimi al momento del loro scarico, anche se abbandonati o smarriti;

2° "imballaggio": imballaggio ai sensi dell'articolo 3 della legge modificata del 21 marzo 2017 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio;

3° "attrezzo da pesca": qualsiasi elemento o attrezzatura utilizzata durante l'attività di pesca o di acquacoltura per la pesca, la cattura o l'allevamento di risorse biologiche marine, oppure qualsiasi elemento che galleggi sulla superficie del mare e che sia utilizzato per attirare e catturare o allevare tali risorse biologiche marine;

4. "norma armonizzata": norma armonizzata quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato;



5. "plastica": un materiale costituito da un polimero, quale definito all'articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006, al quale possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può essere utilizzato come principale componente strutturale di prodotti finali, compresi oggetti di gomma a base di polimeri e materie plastiche di origine biologica o biodegradabili, derivanti o meno dalla biomassa, oppure destinate a degradarsi biologicamente con il tempo.

Questa definizione esclude i polimeri naturali non modificati chimicamente;

6. "plastica biodegradabile": una plastica in grado di subire una decomposizione fisica o biologica tale da portare alla scomposizione finale in biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), in biomassa e in acqua e che può essere recuperata mediante compostaggio e digestione anaerobica, conformemente alle norme europee applicabili agli imballaggi;

7. "plastica oxo-degradabile": materiali plastici contenenti additivi che, per effetto dell'ossidazione, portano alla frammentazione della materia plastica in micro-frammenti o a una decomposizione chimica;

8. "prodotti del tabacco": prodotti del tabacco ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera a) della legge modificata dell'11 agosto 2006 relativa alla lotta contro il tabagismo;

9. "prodotto di plastica monouso": un prodotto costituito in tutto o in parte da plastica, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, durante la sua vita, più spostamenti o rotazioni tramite rinvio a un produttore per la ricarica, o che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per essere riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;

Si applicano le definizioni dei termini "rifiuti", "raccolta", "raccolta differenziata", "messa a disposizione sul mercato", "commercializzazione", "trattamento", "produttore di prodotti" e "regime della responsabilità estesa del produttore" di cui all'articolo 4 della legge del 21 marzo 2012.

#### **Articolo 4. Riduzione del consumo**

I fabbricanti di prodotti adottano misure che determinano una riduzione quantitativa misurabile del consumo dei prodotti di plastica monouso, elencati nella parte A dell'allegato I, entro il 2026, con riferimento al 2022. Tale riduzione deve equivalere, per il periodo in questione, almeno al 20% delle unità immesse sul mercato. Dal 1° gennaio 2026, ogni anno deve essere raggiunta una riduzione di almeno il 10% dei quantitativi immessi sul mercato nel corso dell'anno precedente. I fabbricanti di prodotti devono affidare l'esecuzione di tale obbligo a un organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 19 della legge del 21 marzo 2012.

Il ministro responsabile per l'Ambiente, di seguito il "ministro", assicura il coordinamento delle misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato I, in conformità con gli obiettivi generali della politica dell'Unione in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da invertire in modo significativo la tendenza all'aumento dei consumi.

L'Amministrazione dell'ambiente garantisce il controllo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato I immessi sul mercato nonché il controllo delle misure di riduzione adottate.

A tal fine, l'organismo riconosciuto comunica, nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 35 della legge del 21 marzo 2012, i quantitativi di prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato I messi a disposizione sul mercato nel corso dell'anno precedente.

#### **Articolo 5. Limitazione all'immissione sul mercato**

È vietata l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato I e dei



prodotti a base di plastica oxo-degradabile.

A decorrere dal 1° luglio 2023, ogni punto di vendita al dettaglio che mette in vendita ortofrutticoli freschi di cui all'allegato II è tenuto ad esporli senza imballaggi realizzati interamente o parzialmente in plastica. Tale obbligo non si applica agli ortofrutticoli confezionati in lotti di 1,5 kg o più.

## **Articolo 6. Requisiti dei prodotti**

(1) I prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato I, forniti di tappi e di coperchi di plastica, possono essere immessi sul mercato solo se i rispettivi tappi e coperchi rimangono attaccati ai contenitori durante la fase di utilizzo prevista dei prodotti.

I tappi e i coperchi metallici dotati di sigilli di plastica non sono considerati di plastica.

(2) Per quanto riguarda le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, si applicano i seguenti requisiti:

1. A partire dal 2025, le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato I e prodotte principalmente con polietilentereftalato, di seguito denominate "bottiglie in PET", contengono almeno il 25% di plastica riciclata, calcolato in base alla media di tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato da uno stesso produttore;
2. a partire dal 2030, le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato I devono contenere almeno il 30% di plastica riciclata, calcolato in base alla media di tutte le bottiglie per bevande immesse sul mercato da uno stesso produttore.

A tal fine, l'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 19 della legge del 21 marzo 2012 comunica, nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 35 della legge del 21 marzo 2012, i quantitativi di bottiglie in PET messi a disposizione sul mercato nel corso dell'anno precedente e la percentuale media di plastica riciclata da tali bottiglie. In assenza di un atto di esecuzione dell'Unione europea, le modalità di calcolo e di verifica degli obiettivi sono stabilite dall'Amministrazione dell'ambiente.

## **Articolo 7. Requisiti in materia di marcatura**

(1) Ogni prodotto in plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato deve recare un'etichetta visibile, chiaramente leggibile e indelebile, apposta sulla confezione o sul prodotto stesso, per informare i consumatori dei seguenti elementi:

- 1° le soluzioni appropriate per la gestione dei rifiuti derivanti dal prodotto o i mezzi di smaltimento dei rifiuti da evitare per questo prodotto, conformemente alla gerarchia dei rifiuti;
- 2° la presenza di plastica nel prodotto e gli effetti nocivi sull'ambiente derivanti dallo scarico illegale o da altri mezzi inappropriati di smaltimento dei rifiuti derivanti dal prodotto.

(2) Le disposizioni del presente articolo relative ai prodotti del tabacco si aggiungono a quelle previste dalla legge modificata dell'11 agosto 2006 relativa alla lotta contro il tabagismo.

## **Articolo 8. Responsabilità estesa dei produttori**

(1) Per tutti i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato I e per gli attrezzi da pesca contenenti plastica, sono istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore, conformemente alle rispettive disposizioni della legge del 21 marzo 2012.

(2) I fabbricanti dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell'allegato I coprono i costi conformemente alle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore contenute nella legge del 21



marzo 2012 e nella legge del 21 marzo 2017 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio e, nella misura in cui non sono già inclusi, copre i seguenti costi:

1. i costi per le misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 in relazione a tali prodotti;
2. i costi di raccolta dei rifiuti derivanti da tali prodotti e consegnati a sistemi di raccolta pubblici, compresi quelli relativi alle infrastrutture e al loro funzionamento, nonché i costi per il trasporto e al successivo trattamento di tali rifiuti;
3. i costi di pulizia dei rifiuti dispersi derivanti da tali prodotti, nonché il trasporto e il successivo trattamento di tali rifiuti.

(3) I fabbricanti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezioni II e III, dell'allegato I coprono almeno i seguenti costi:

1. i costi per le misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 in relazione a tali prodotti;
2. i costi di pulizia dei rifiuti dispersi derivanti da tali prodotti, nonché il trasporto e il successivo trattamento di tali rifiuti; e
3. i costi di raccolta e di trasmissione dei dati ai sensi dell'articolo 19 della legge del 21 marzo 2012.

Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell'allegato I, i fabbricanti dei prodotti coprono anche i costi di raccolta dei rifiuti derivanti da tali prodotti, consegnati a sistemi di raccolta pubblici, compresi quelli relativi alle infrastrutture e al loro funzionamento, nonché i costi per il trasporto e il successivo trattamento di tali rifiuti. I costi comprendono la creazione di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti derivanti da questi prodotti, ad esempio contenitori adeguati collocati nei luoghi in cui i rifiuti sono più frequentemente oggetto di scarico illegale.

(4) I fabbricanti dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, devono adottare le misure necessarie per impedire l'abbandono, lo scarico e la gestione incontrollata di questi prodotti diventati rifiuti.

Dal 1° gennaio 2024, ogni anno deve essere raggiunta una riduzione pari almeno al 10 % dei quantitativi smaltiti nel corso dell'anno precedente dai fabbricanti dei prodotti di cui al primo comma. L'amministrazione competente stabilisce e pubblica una metodologia per determinare le quantità scaricate e per verificare la riduzione.

(5) I costi da coprire di cui ai paragrafi 2 e 3 non superano i costi necessari per la fornitura dei servizi in questione in modo efficace sotto il profilo dei costi e sono stabiliti in modo trasparente tra i soggetti interessati. I costi per la pulizia dei rifiuti dispersi sono limitati alle attività svolte dalle autorità pubbliche o per loro conto. Il metodo di calcolo è sviluppato in modo tale che i costi per la pulizia dei rifiuti dispersi possano essere determinati in modo proporzionato. Al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, è possibile definire contributi finanziari per le spese da sostenere per la pulizia dei rifiuti dispersi stabilendo adeguati importi pluriennali fissi.

(6) I fabbricanti di prodotti con sede in un altro Stato membro dell'Unione europea che immettono prodotti sul mercato lussemburghese sono autorizzati a nominare una persona fisica o giuridica sul territorio nazionale quale mandatario incaricato di garantire il rispetto degli obblighi previsti dai regimi di responsabilità estesa del produttore.

(7) Qualsiasi produttore stabilito nel Granducato del Lussemburgo e che vende prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato I nonché attrezzi da pesca contenenti plastica in un altro Stato membro dell'Unione europea nel quale non è stabilito, deve nominare un mandatario in quest'altro Stato membro dell'Unione Europea. Il mandatario è la persona incaricata di garantire il rispetto degli obblighi che incombono

a tale produttore ai sensi della presente legge nel territorio di tale altro Stato membro dell'Unione europea.

(8) Per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca contenenti plastica, i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica devono coprire i costi della raccolta differenziata di rifiuti derivanti dagli attrezzi da pesca contenenti plastica e depositati presso un sistema di raccolta specifico, nonché i costi del loro trasporto e del successivo trattamento.

I produttori coprono anche i costi per le misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relative agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

## **Articolo 9. Raccolta differenziata**

Ai fini del riciclaggio, la quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato I, e soggetta a raccolta differenziata, deve corrispondere:

- a) entro il 2025, al 77% del peso della quantità totale di rifiuti derivanti da questi prodotti generati nel corso di un determinato anno, compresi i rifiuti dispersi;
- b) entro il 2029, al 90% del peso della quantità totale di rifiuti derivanti da questi prodotti generati nel corso di un determinato anno, compresi i rifiuti dispersi.

I responsabili degli imballaggi quali definiti all'articolo 2, punto 16, della legge del 21 marzo 2017 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio sono responsabili del raggiungimento di tale obiettivo di raccolta.

## **Articolo 10. Misure di sensibilizzazione**

L'Amministrazione dell'ambiente e l'Amministrazione della gestione delle risorse idriche, ognuna per le proprie competenze, garantiscono l'informazione dei consumatori e la promozione di abitudini di consumo responsabili, al fine di ridurre i rifiuti dispersi derivanti dai prodotti disciplinati dalla presente legge, e si impegnano affinché ai consumatori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell'allegato I e agli utilizzatori di attrezzi da pesca contenenti plastica siano fornite le seguenti informazioni:

- 1° la disponibilità di prodotti alternativi riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e di soluzioni di gestione dei rifiuti per questi prodotti di plastica monouso e per gli attrezzi da pesca contenenti plastica, nonché le migliori pratiche di gestione razionale dei rifiuti applicate in conformità con articolo 10 della legge del 21 marzo 2012;
- 2° l'impatto sull'ambiente, in particolare sull'ambiente marino, dello scarico illegale di rifiuti e di altre forme di smaltimento inappropriato di rifiuti derivanti da questi prodotti di plastica monouso e da attrezzi da pesca contenenti plastica; e
- 3° l'impatto dello smaltimento inappropriato dei rifiuti derivanti da questi prodotti di plastica monouso sulla rete fognaria.

## **Articolo 11. Coordinamento delle misure**

Fatto salvo l'articolo 4, primo comma, le misure adottate nel quadro della presente legge sono parte integrante dei programmi di misure, istituiti conformemente alla legge modificata del 19 dicembre 2008 relativa alle acque e ai piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti stabiliti conformemente alla legge del 21 marzo 2012, e devono essere coerenti con questi.

Le misure adottate ai sensi degli articoli da 4 a 9 devono essere conformi alle disposizioni relative ai prodotti alimentari al fine di garantire che l'igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari non siano compromessi.

L'Amministrazione dell'ambiente e la Direzione della salute, ciascuna per l'ambito di propria competenza, si

impegnano a promuovere il ricorso a soluzioni alternative sostenibili alla plastica monouso per i materiali destinati all'utilizzo a contatto con i prodotti alimentari.

## **Articolo 12. Specifiche e linee guida per prodotti di plastica monouso**

Un fattore decisivo per determinare se un contenitore per alimenti deve essere considerato prodotto in plastica monouso ai fini della presente legge è costituito, oltre che dai criteri elencati nell'allegato I sui contenitori per alimenti, dalla sua tendenza a diventare rifiuto disperso, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, soprattutto in caso di porzioni singole.

## **Articolo 13. Misure amministrative**

(1) In caso di inosservanza delle disposizioni dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, punti 1 e 2, dell'articolo 7 e dell'articolo 9, il ministro può:

1. imporre al produttore o all'organismo riconosciuto un termine entro il quale quest'ultimo deve conformarsi a tali disposizioni. Tale termine non deve superare i due anni;
2. far sospendere, in tutto o in parte, l'attività del produttore o il funzionamento dello stabilimento come misura temporanea oppure far chiudere lo stabilimento, in tutto o in parte, e apporre sigilli.

(2) Tutti i soggetti interessati possono chiedere l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

(3) Le misure elencate al paragrafo 1 saranno revocate quando il produttore o l'organismo riconosciuto si saranno conformati.

## **Articolo 14. Disposizioni speciali**

Si applicano le seguenti disposizioni della legge del 21 marzo 2012:

- 1° gli articoli 44, 45 e 46 concernenti le indagini e la constatazione delle violazioni, i poteri di controllo e le prerogative di controllo; e
2. l'articolo 50, paragrafo 2, relativo al diritto di essere parte in giudizio delle associazioni ambientaliste riconosciute.

## **Articolo 15. Sanzioni penali**

Le violazioni dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, punti 1 e 2, e dell'articolo 9 sono punite con una pena detentiva da otto giorni a tre anni e con una multa da 251 a 750 000 EUR, oppure con soltanto una di queste sanzioni penali.

Le medesime sanzioni si applicano in caso di impedimento o di inadempimento delle misure amministrative adottate ai sensi dell'articolo 13.

Le violazioni dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, prima frase, sono punite con una pena detentiva da otto giorni a sei mesi e con una multa da 251 a 150 000 EUR, oppure con soltanto una di queste sanzioni penali.

## **Articolo 16. Ammende amministrative**

Il ministro può imporre un'ammenda amministrativa per un valore da 250 a 10 000 EUR in caso di violazione dell'articolo 4, quarto comma, e dell'articolo 6, paragrafo 2, punto 2.

Le ammende possono essere pagate entro due mesi dalla notifica della decisione scritta.

# GAZZETTA UFFICIALE



DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO

MÉMORIAL A  
- 269 del 10 giugno 2022

Le ammende amministrative sono riscosse dall'ente per la gestione delle imposte di registro, delle proprietà e dell'IVA. La riscossione viene eseguita secondo le stesse modalità adottate per le imposte di registro.

## Articolo 17. Ricorso

Contro le decisioni adottate in virtù della presente legge, viene presentato un ricorso di riforma dinanzi al Tribunale amministrativo. Tale ricorso deve essere presentato, pena la decadenza, entro quaranta giorni dalla notifica della decisione.

## Articolo 18. Entrata in vigore

L'articolo 6, paragrafo 1, entra in vigore il 3 luglio 2024 e l'articolo 8 entra in vigore il 31 dicembre 2024, ad eccezione dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell'allegato I, per i quali l'articolo 8 entra in vigore il 5 gennaio 2023.

Incarico e ordino che la presente legge sia inserita nella Gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo per essere attuata e osservata da tutti i soggetti interessati.

*Il ministro dell'Ambiente, del clima e dello sviluppo  
sostenibile,*  
**Joëlle Welfring**

*Il ministro della Giustizia,*  
**Sam Tanson**

*Il ministro dell'Economia,*  
**Franz Fayot**

*Il ministro delle Finanze,*  
**Yuriko Backes**

Ginevra, 9 giugno 2022.

**Henri**

Doc. parl. 7656; Sess. ord. 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022; Direttiva (UE) 2019/904.



## Allegato I

### PARTE A

#### **Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione del consumo**

1. Tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;
2. contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
  - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
  - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;
- e
- c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

### PARTE B

#### **Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 5 sulle restrizioni all'immissione sul mercato**

1. Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio<sup>1</sup> o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio<sup>2</sup>;
  2. posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette);
  3. piatti;
  4. cannucce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o dalla direttiva 93/42/CEE;
  5. agitatori per bevande;
  6. aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
  7. contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
    - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
    - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
    - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,
- compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
8. contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
  9. tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

<sup>1</sup> Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17);

<sup>2</sup> Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1);





## PARTE C

### **Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, relativo ai requisiti applicabili ai prodotti**

Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi composti di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:

- a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
- b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione, in forma liquida.

## PARTE D

### **Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 7 sui requisiti di marcatura**

- 1) assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;
- 2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
- 3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati per l'uso in combinazione con i prodotti del tabacco;
- 4) tazze per bevande.

## PARTE E

### **1. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8 sulla responsabilità estesa del produttore**

- 1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
  - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
  - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
  - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- 2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
- 3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi composti di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
- 4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;
- 5) sacchetti di plastica in materiale leggero come definiti all'articolo 2, punto 18, della legge del 21 marzo 2017, come modificata, relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.



## **II. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sulla responsabilità estesa del produttore**

- 1) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
- 2) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.

## **III. Altri prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sulla responsabilità estesa del produttore**

Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.

### PARTE F

#### **Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 9 sulla raccolta differenziata e di cui all'articolo 6 paragrafo 2, sui requisiti del prodotto**

Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:

- a) bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;
- b) bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione, in forma liquida.

### PARTE G

#### **Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 10 sulle misure di sensibilizzazione**

- 1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
  - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
  - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
  - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- 2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
- 3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
- 4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;
- 5) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
- 6) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
- 7) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;

# GAZZETTA UFFICIALE

DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO



MÉMORIAL A  
- 269 del 10 giugno 2022

- 
- 8) sacchetti di plastica in materiale leggero come definiti all'articolo 2, punto 18, della legge del 21 marzo 2017, come modificata, relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.
- 9) assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi.

**Allegato II**

Elenco degli ortofrutticoli di cui all'articolo 5, secondo comma

Frutta fresca	Ortaggi freschi
Ananas	Aglione
Albicocche	Carciofi
Avocado	Asparagi
Banane	Melanzane
Carambola	Barbabietola
Ciliegie	Broccoli
Limoni	Carote
Lime	Sedano
Clementine	
Cotogne	Cavoletti di Bruxelles
Fichi	Cavolfiore
Frutto della passione	Cavolo rapa
Guava	Cavolo rosso
Melograni	Cavolo verde
Kiwi	Cetrioli
Litchi	Cucurbita pepo
Mandarini	Zucchine
Mango	Fagioli
Meloni	Indivia scarola
Prugne Mirabelle	Finocchio
Nettarine	Granturco dolce
Arance	Rape
Papaia	Cipolle
Pompelmo	Porri
Pesche	Peperoni
Alchechengi	Patate
Pitahaya	Zucche
Cachi	Ravanelli

---

Pere	Rabarbaro
Pomelo	Pomodori
Mele	
Prugne	
Uva	

